

L'attuazione della riforma del processo delle famiglie, dei minorenni e delle persone

1. Introduzione.

Il più significativo dato giuridico fattuale che ha mosso la mano del legislatore della riforma di che trattasi è costituito dalla presa d'atto che la frammentazione delle tutele, così come storicamente evoluta nel tempo per effetto delle distinte (e neppure ben delineate) competenze ripartite tra Tribunale Ordinario, Tribunale per i Minorenni e Giudice Tutelare, si è troppo spesso tradotto in un diniego di tutela sostanziale. A tutti gli operatori e fruitori del diritto, è quindi ben noto il contesto giudiziario che – in aggiunta alle ulteriori necessità ad esso correlate – ha dato l'abbrivio all'art. 1, comma 23 della L. 26.11.21, n. 206 (in GU. n. 292 del 9.12.21).

Nella sua portata complessiva, il “vento riformista” permea quindi l'intero sistema processuale, sia nell'ambito del processo ordinario di cognizione che degli ulteriori riti e modelli speciali, estendendosi finanche – ed al di fuori del processo – nel settore della giustizia alternativa o complementare.

Una riscrittura complessiva delle regole, tutta incentrata a rendere effettiva la tutela giurisdizionale.

Con una poderosa virata, rispetto a quella deriva storica cui rischiammo di assuefarci ed invertendo la opposta tendenza del passato, all'alba del ‘ventennio’ postumo al secondo millennio, si è finalmente inteso realizzare un modello unitario e organico, valevole per la generalità dei procedimenti contenziosi in materia di persone, minorenni e famiglie (salvo specifiche eccezioni), ponendo al fianco della riforma processuale della famiglia anche una rivisitazione ordinamentale; un riassetto complessivo, proiettato come mezzo al fine, onde amministrare la giustizia degli individui mediante un giudice unitario dotato di competenza per tutte le controversie familiari e minorili.

E verosimilmente l'elemento di più forte impatto, l'aspetto cioè dirimente che più si è ritenuto trai-

nante al cospetto delle molteplici ulteriori ‘*aporie sistemiche*’ da amalgamare, si imperna sull'obiettivo di generare un'unica e complessiva cultura della tutela delle persone presso il tribunale ordinario, abbandonando la logica della disomogenea trattazione (sostanziale e processuale) offerta dalla coesistenza (che pur vede la sua genesi nel ‘trentennio’ che salutava l'alba del 1900, per ragioni storiche all'epoca ampiamente rispettabili) tra Tribunale ordinario e Tribunale per i Minorenni.

Evidentemente, non possiamo considerarci al cospetto di una semplice fusione tra le due entità che ad oggi si sono spartite l'amministrazione giurisdizionale di persone, famiglie e minori, ovvero alla compromissione sacrificale dell'una in favore dell'altra, dovendo al contrario testare, in tal senso, una *up grade* evolutiva, che dalla raccolta del patrimonio esperienziale delle distinte tutele, giunga ad offrirci un momento di crescita, a dotarci di regole certe, ad abbattere i tempi di smaltimento ed a rimuovere gli oziosi orpelli tuzioristici spesso partorienti solo mere e defaticanti decisioni di rito, nel fervido vivaio di chi – nell'isola non più felice della famiglia – ha ontologico interesse ad opporre strumentali barricate.

In tal senso, la mente del giurista corre con immediata percezione all'art. 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile che ha generato un profluvio di contenzioso, continuando a generare rischi di contrasto di giudicati tra decreti sulla responsabilità genitoriale e sentenze sull'affidamento in sede di separazione o divorzio.

Nei lavori preparatori della odierna riforma, la Commissione presieduta dal Prof. Luiso aveva dichiarato di voler porre rimedio ad una situazione definita letteralmente “*caotica*”, alle disegualianze tuttora esistenti sul piano processuale nella

condizione dei figli e ad un illogico riparto di competenze fra i distinti Tribunali, garantendo il necessario controllo giurisdizionale sulle attività ed i provvedimenti amministrativi.

Invero, nell'intento del legislatore riformista delegante, l'esistenza di un tribunale unico genererà effetti positivi sul numero di procedimenti, posto che la concentrazione delle competenze, in un'unica autorità giudiziaria, ridurrà il numero complessivo dei procedimenti civili pendenti (oggi ancora troppo spesso introdotti quasi contemporaneamente sia davanti al TO che al TM) ed, al contempo, la creazione di un unico giudice fortemente specializzato, genererà orientamenti interpretativi uniformi, assicurando maggiore prevedibilità delle decisioni e stimolando le parti a raggiungere accordi da concludere anche al di fuori delle aule giudiziarie.

La riforma infatti ha puntato con grande enfasi alla creazione di una magistratura altamente specializzata – anche perché assegnataria in via esclusiva alla trattazione della materia – che unitamente agli avvocati ed operatori specializzati dovrà generare maggior speditezza nella trattazione e definizione delle contese.

Per perseguire i tre obiettivi della semplificazione, della speditezza e della razionalizzazione del processo civile, la legge n. 206 del 2021, ha un duplice contenuto: da una parte ha delegato il Governo alla riforma del processo civile, dettando specifici principi e criteri direttivi, e dall'altra ha modificato direttamente alcune disposizioni sostanziali e processuali relative ai procedimenti in materia di diritto di famiglia, esecuzione forzata e accertamento dello stato di cittadinanza. Si tratta di nuovi interventi diretti sul codice civile e sulle relative disposizioni di attuazione, sul codice di procedura civile e sulle relative disposizioni di attuazione, per le quali il Legislatore non ha utilizzato lo strumento della delega al Governo, preferendo introdurre direttamente le modifiche alla legislazione (cfr. legge n. 206 del 2021, art. 1, comma 27 e seguenti).

Tali novelle, che esulano dalla delega, sono già entrate in vigore e si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal 22 giugno 2022, rappresentando, evidentemente, il diritto di famiglia, il settore in cui si è fortemente avvertita l'esigenza di un intervento immediato e senza proroghe.

Rispettando il termine prescritto nella delega al Governo per la riforma del processo civile (24 dicembre 2022), il **28 settembre 2022** il C.d.M. ha approvato i decreti attuativi della riforma Cartabia sulla giustizia.

I decreti legislativi sono finalizzati al riassetto “formale e sostanziale” della disciplina del processo civile di cognizione, unitamente a quello di esecuzione, quello dei procedimenti speciali e degli strumenti alternativi di composizione delle controversie, mediante interventi sui codici sostanziali e di rito, nonché su numerose leggi speciali.

Nel dettaglio, i tre decreti legislativi approvati sono: “*Norme sull'ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre 2021, n. 134*” (**Atto n. 406**); “*Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata*” (**Atto n. 407**); “*Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*” (**Atto n. 414**).

In data 10.10.2022, il Presidente della Repubblica, vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 settembre 2022, **emana il decreto legislativo n. 149/2022** “*Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie, nonché in materia di esecuzione forzata*”.

In data 17.10.2022 il testo del decreto legislativo viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 243.

La riforma per l'efficienza del processo civile (cfr. R. MARZOCCA, *La Riforma del processo delle famiglie, dei minorenni e delle persone*, in *Tribuna Dossier*, 2022), contrastando la frammentazione delle competenze, senza svilire alcuna procedura, vuole dare concreta ed effettiva risposta alla domanda di giustizia, assicurando certezza nell'individuazione delle forme di tutela dei diritti.

2. Il tribunale unico per le persone, i minorenni e le famiglie.

2.1. Il contenuto della Legge delega.

L'art. 1, comma 23 della L. 26.11.21, n. 206 (in GU. n. 292 del 9.12.21) ha enunciato i criteri per l'introduzione di un rito unificato applicabile a tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie, attualmente attribuiti alla competenza del TO, del TM e del GT. Ha affidato così al Governo l'intervento attuativo per l'istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie destinato ad acquisire competenze civili, penali e ad assorbire le competenze in materia di stato e capacità delle persone e famiglia. La legge delega ha previsto che il nuovo tribunale si articolerà in una sezione distrettuale, costituita presso ciascuna sede di corte di appello, e sezioni circondariali, costituite presso ogni sede di tribunale ordinario del distretto, dettando al contempo disposizioni sull'assegnazione del personale di magistratura (togati e onorari) e amministrativo.

Segnatamente il testo del cit. comma 23 art. 1 prevede: *“Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina processuale per la realizzazione di un rito unificato denominato «procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie» sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere l'introduzione di nuove disposizioni in un apposito titolo IV-bis del libro II del codice di procedura civile, rubricato «Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie», recante la disciplina del rito applicabile a tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie di competenza del tribunale ordinario, del tribunale per i minorenni e del giudice tutelare, con esclusione dei procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità, dei procedimenti di adozione di minori di età e dei procedimenti attribuiti alla competenza delle sezioni istituite dal decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, e con abrogazione, riordino, coordinamento, modifica ed integrazione delle disposizioni vigenti;”*

Il modello organizzativo prescelto dal legislatore delegante si articola nella creazione di un unico tribunale istituito in ogni sede di corte di appello e di sezione distaccata di corte di appello, con una capillarità territoriale sostanzialmente sovrappo-

nibile a quella degli attuali tribunali per i minorenni. L'unitario tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie avrà un'articolazione distrettuale e tante articolazioni circondariali quanti sono, nell'ambito del distretto, i tribunali ordinari.

Invero al comma 23 l'art. 1 della legge delega 206/21 prevede che: *“nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina processuale per la realizzazione di un rito unificato denominato «procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie» sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:*

a) prevedere l'introduzione di nuove disposizioni in un apposito titolo IV-bis del libro II del codice di procedura civile, rubricato «Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie», recante la disciplina del rito applicabile a tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie di competenza del tribunale ordinario, del tribunale per i minorenni e del giudice tutelare, con esclusione dei procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità, dei procedimenti di adozione di minori di età e dei procedimenti attribuiti alla competenza delle sezioni istituite dal decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, e con abrogazione, riordino, coordinamento, modifica ed integrazione delle disposizioni vigenti”.

La delega detta al contempo al comma 24 del medesimo articolo, disposizioni sull'assegnazione del personale di magistratura (togati e onorari) e amministrativo, specificatamente statuendo che restino osservati principi e criteri direttivi (sottoelencati in una corposa ripartizione dalla lett. a alla z), dei quali è opportuno riportare i più salienti tra quelli che ineriscono la tematica in oggetto:

“a) riorganizzare il funzionamento e le competenze del tribunale per i minorenni di cui al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, che assume la denominazione di «tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie» composto dalla sezione distrettuale e dalle sezioni circondariali, prevedendo che la sezione distrettuale sia costituita presso ciascuna sede di corte d'appello o di sezione di corte d'appello e che le sezioni circondariali siano costituite presso ogni sede di tribunale ordinario di cui

all'articolo 42 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, collocata nel distretto di corte d'appello o di sezione di corte d'appello in cui ha sede la sezione distrettuale; organizzare il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie nell'ambito delle attuali dotazioni organiche del personale di magistratura, del personale amministrativo, dirigenziale e non dirigenziale, e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

b) trasferire le competenze civili, penali e di sorveglianza del tribunale per i minorenni alle sezioni distrettuali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, **ad eccezione delle competenze civili indicate nella lettera c) che sono trasferite alle sezioni circondariali;**

c) attribuire alle sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie **le competenze assegnate al tribunale per i minorenni dall'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile** e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, dall'articolo 403 del codice civile e dai titoli I e I-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, oltre a tutte le competenze civili attribuite al tribunale ordinario nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone, **ad esclusione** delle cause aventi ad oggetto la cittadinanza, l'immigrazione e il riconoscimento della protezione internazionale, nonché quelle riguardanti la famiglia, l'unione civile, le convivenze, i minori e tutti i procedimenti di competenza del giudice tutelare, nonché i procedimenti aventi ad oggetto il risarcimento del danno endo-familiare;

f) stabilire che **i giudici** assegnati al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie **siano scelti tra quelli dotati di specifiche competenze nelle materie attribuite all'istituendo tribunale**, stabilire l'anzianità di servizio necessaria e disporre che non si applichi il limite dell'assegnazione decennale nella funzione;

h) stabilire che **i magistrati onorari** assegnati ai tribunali per i minorenni al momento dell'istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, ferme le disposizioni che prevedono la loro presenza nella composizione dei collegi secondo i principi di delega di seguito indicati, **siano assegnati all'ufficio per il processo** già esistente presso il tribunale ordinario per le funzioni da svolgere nell'ambito delle sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;

i) disciplinare composizione ed attribuzioni dell'ufficio per il processo secondo quelle previste per l'ufficio per il processo costituito presso i tribunali ordinari ai sensi dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, **prevedendo la possibilità di demandare ai giudici onorari, che integreranno l'ufficio, oltre alle funzioni previste per l'ufficio per il processo presso il tribunale ordinario, funzioni di conciliazione, di informazione sulla mediazione familiare, di ausilio all'ascolto del minore e di sostegno ai minorenni e alle parti**, con attribuzione di specifici compiti puntualmente delegati dal magistrato togato assegnatario del procedimento, secondo le competenze previste dalla legislazione vigente;

l) stabilire che nelle materie del penale minorile la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sia competente per tutti i procedimenti già attribuiti alla competenza del tribunale per i minorenni e giudichi in composizione monocratica o collegiale secondo le disposizioni vigenti che disciplinano la materia;

m) stabilire che, nelle materie della sorveglianza minorile, la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sia competente per tutti i procedimenti già attribuiti alla competenza del tribunale per i minorenni e giudichi in composizione monocratica o collegiale secondo le disposizioni vigenti che disciplinano la materia;

n) stabilire che, nei procedimenti civili che rientrano nelle loro rispettive competenze, secondo quanto previsto nelle lettere b) e c), **le sezioni circondariali giudichino in composizione monocratica e le sezioni distrettuali giudichino in composizione collegiale**, con esclusione dei soli procedimenti di cui ai titoli II, III e IV della legge 4 maggio 1983, n. 184, per i quali le sezioni distrettuali giudicano in composizione collegiale, con collegio composto da due magistrati togati e da due magistrati onorari;

o) stabilire che: ogni provvedimento che definisce il giudizio adottato dal giudice della sezione circondariale sia impugnabile dinanzi alla sezione distrettuale, che giudica in composizione collegiale, prevedendo che del collegio non possa far parte il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato; ogni provvedimento che definisce il giudizio adottato, quale giudice di prima istanza, dalla sezione distrettuale nelle materie di competenza della stessa

sia impugnabile dinanzi alla sezione di corte d'appello per i minorenni;

p) stabilire che avverso i provvedimenti di cui alla lettera o) possa essere proposto ricorso per cassazione e avverso i provvedimenti provvisori emessi ai sensi degli articoli 330, 332 e 333 del codice civile dalle sezioni distrettuali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, su reclamo proposto avverso i provvedimenti provvisori emessi dalle sezioni circondariali, possa essere proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione;

q) stabilire che **nel settore civile ogni provvedimento provvisorio adottato dalle sezioni circondariali che presenti contenuti decisori sia reclamabile dinanzi alla sezione distrettuale** e che ogni provvedimento provvisorio adottato dalla sezione distrettuale che presenti contenuti decisori nelle materie di competenza della stessa sia reclamabile dinanzi alla sezione di corte d'appello per i minorenni, fatto salvo quanto previsto dalla legge 15 gennaio 1994, n. 64, in materia di sottrazione internazionale di minorenni;

r) stabilire per i procedimenti civili elencati nel comma 23, lettera a), l'applicazione del **rito unificato** in materia di persone, minorenni e famiglie previsto dal medesimo comma 23, salvo quanto previsto dalle lettere n), o) e q) del presente comma;

s) stabilire che per i procedimenti civili non ricompresi nella lettera r) si applichino le disposizioni processuali vigenti che disciplinano la materia;

t) riorganizzare il funzionamento e le competenze dell'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni che **assume la denominazione di ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie**, attribuendo, inoltre, all'ufficio le funzioni civili attribuite all'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario nelle materie di competenza del costituendo tribunale; stabilire che le funzioni del pubblico ministero attribuite siano svolte, sia presso le sezioni distrettuali sia presso le sezioni circondariali, anche con l'utilizzo di modalità di collegamento da remoto, da individuare con decreto del Ministero della giustizia;"

Al comma 25 sono invece affidate le necessarie norme di coordinamento delle disposizioni vigenti con la suddetta riforma ed una disciplina transitoria per la rapida trattazione dei procedimenti pendenti ai fini del passaggio alla nuova autorità giudiziaria e ai nuovi riti.

Il successivo comma 27, introduce modifiche alla legislazione vigente destinate ad essere applicate ai procedimenti instaurati a decorrere dal 180° giorno successivo all'entrata in vigore della legge (art. 1, comma 37). Si tratta di interventi sul codice civile e sulle relative disposizioni di attuazione, sul codice di procedura civile e sulle relative disposizioni di attuazione, per le quali il legislatore **non utilizza lo strumento della delega al Governo, ma introduce direttamente le modifiche alla legislazione vigente**, divenute efficaci prima dell'esercizio della delega. In particolare, alcune di queste previsioni sono finalizzate a introdurre misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie.

Al comma 24 è previsto che la riforma abbia efficacia trascorsi due anni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi, mentre al comma 25 sono rimaste affidate le norme di coordinamento delle disposizioni vigenti e una disciplina transitoria per la rapida trattazione dei procedimenti pendenti ai fini del passaggio alla nuova autorità giudiziaria e ai nuovi riti.

2.2. Il regime transitorio.

Le legge delega ha dovuto ovviamente prevedere un periodo temporale transitorio – di due anni ex artt. 24, 1° comma, lett. cc) e 25 – per poter giungere alla definitiva soppressione del TM ed all'avvio del nuovo Tribunale.

Occorre infatti che le disposizioni di principio di cui al comma 24, che fissano le direttrici relative alla disciplina ordinamentale del nuovo Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie, fossero tradotte negli articolati dei decreti legislativi.

Sicché si sono avute nuove disposizioni di entrata in vigore già a far data dal 22 giugno 2022 (comunque con una più congeniale ripartizione delle competenze tra tribunale per i minorenni e tribunale ordinario), mentre solo in un secondo momento è previsto l'accesso innanzi al tribunale unico per le persone, per i minorenni e per le famiglie.

Il regime transitorio dettato dalla l. n. 206 del 2021, affida l'attuazione della riforma a tre fasi distinte. Alcune norme sono entrate immediatamente in vigore, come già detto, a partire dal 22 giugno 2022; altre seguono la delega e, quindi, l'approvazione con i decreti legislativi (tra cui il D.Lvo. n. 149/2022, inerente le regole che attengono al

rito) e, infine, un'ulteriore serie, dopo due anni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi (il 17 ottobre 2024). Si tratta appunto delle norme sulla riforma ordinamentale che abroga le norme sul Tribunale per i Minorenni e quelle sulla residua competenza del Tribunale Ordinario, assorbite dalla introduzione della competenza del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le relazioni familiari.

La transizione verso il Tribunale unico non avviene, quindi, in coincidenza con le norme che riformano il processo e, pertanto, il riparto di competenze tra Tribunale per i minorenni e Tribunale ordinario persisterà almeno per un biennio, pur conducendosi, innanzi ai due Tribunali, lo stesso processo riformato.

Ne consegue che l'art. 38 disp. att. c.c. – quanto al riparto di competenza – continua a rimanere in vigore fino allo scadere del ridetto biennio, seppur con un evidente “*favor*” rispetto al Tribunale ordinario.

Infatti, la scelta della novella di cui alla l. n. 206 del 2021, si insinua nel solco della giurisprudenza cd. “*attrattiva*” per cui, nei procedimenti introdotti dopo l'ormai decorso 22.6.22 si prescinde dalla prevenzione, ed il procedimento introdotto innanzi al Tribunale ordinario, anche se successivo, spoglierà il TM. della competenza sui profili di responsabilità genitoriale.

L'attrazione oltre al procedimento per separazione o divorzio o il procedimento sulle controversie relative all'attuazione della responsabilità genitoriale (art. 316 c.c.), riguarda anche quelli camerati oggetto di revoca o modifica dei giudicati pronunciati in sede di separazione o divorzio, ai sensi degli artt. 710 c.p.c. e 9 l. n. 898 del 1970.

Al più il TM potrà adottare misure anticipatorie e urgenti, all'esito delle quali trasmette gli atti al Tribunale ordinario, innanzi al quale il procedimento dovrà essere riunito.

Al comma 25 sono invece affidate le necessarie norme di coordinamento delle disposizioni vigenti con la suddetta riforma e una disciplina transitoria per la rapida trattazione dei procedimenti pendenti ai fini del passaggio alla nuova autorità giudiziaria e ai nuovi riti che dovranno essere adottate dal Governo entro il 31.12.24.

Il successivo comma 27, introduce modifiche alla legislazione vigente destinate ad essere applicate ai procedimenti instaurati a decorrere dal 180° giorno successivo all'entrata in vigore della legge (art. 1, comma 37).

2.3. La portata del decreto attuativo.

In attuazione della delega conferitagli dalla legge n. 206 del 2021, il Governo ha adottato il Decreto Legislativo n. 149 del 10 ottobre 2022 pubblicato sulla G.U. il 17 ottobre 2022.

Il decreto legislativo si compone di 52 articoli.

La sezione III del decreto legislativo contiene, dagli art. 45 a 49, le prime disposizioni di attuazione e transitorie indispensabili per il primo avvio del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e della relativa Procura, che, come ampiamente premesso ed in ragione della compendiosità dell'intervento, prevedono una partenza graduale dei nuovi uffici.

L'articolo 45 prevede che con Decreto del Ministro della Giustizia siano determinate le piante organiche dei nuovi tribunali e delle nuove procure, tenendo conto delle maggiori competenze attribuite all'ufficio rispetto a quelle attualmente gravanti sulle procure minorili (con l'aggiunta delle competenze in materia di affari civili attualmente attribuite al pubblico ministero presso il tribunale ordinario).

L'articolo 46 è volto a disciplinare il passaggio al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie del personale di magistratura e amministrativo ora in servizio presso il TM. e la relativa Procura, nonché di quello in servizio presso la Corte d'appello e il Tribunale ordinario.

A tal fine si è previsto che:

– una volta istituite le piante organiche, i magistrati assegnati al TM. e relativa Procura **entrano di diritto a far parte dell'organico del Tribunale per le persone**, per i minorenni e per le famiglie e delle procure della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie istituiti presso le medesime sedi, anche in soprannumero riassorbibile con le successive vacanze;

– i magistrati di appello e quelli presso il Tribunale ordinario possano essere assegnati al Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie cui sono trasferite le funzioni, e che nel caso in cui gli aspiranti siano in numero superiore ai posti previsti nella pianta organica, è rappresentato dalla **maggior esperienza maturata** nelle materie di competenza del costituendo tribunale;

– i **giudici onorari** addetti al TM. **sono addetti di diritto** al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie cui sono trasferite le funzioni.